



COMUNE DI CANISCHIO Città Metropolitana di TORINO

Frazione Mezzavilla 7 Bis – Canischio 10080 (TO)
☎ 0124/659998 – Fax 0124/698480 – P.IVA 01868520014
✉ e-mail: info@comune.canischio.to.it
Posta Elettronica Certificata : canischio@cert.ruparpiemonte.it
Sito internet : www.comune.canischio.to.it

Prot. n. 1345 del 05.08.2016

OGGETTO: **ORDINANZA n° 16 del 05.08.2016**

per RIMOZIONE COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO (ETERNIT) posta su tettoia sita in frazione Sombeila nel Comune di Canischio nei pressi del numero civico 20 e contraddistinta a catasto al Foglio 9 Particella n. 340.

IL SINDACO

Vista la nota dell'A.R.P.A. Piemonte – Dipartimento di Torino – Sede Operativa di Ivrea prot. n° 34388 del 26/04/2016 pervenuta in data 26/04/2016 al prot. n° 745, relativa ad un sopralluogo effettuato in data 29/02/2016 presso la proprietà dei Signori “omissis” in frazione Sombeila nei pressi del numero civico 20, per la verifica della copertura posta su tettoia, dal quale è risultato che la copertura oggetto di accertamento, è costituita da lastre ondulate tipo “eternit” in cemento-amianto in uno stato di conservazione scadente;

Tenuto conto che con la sopra richiamata nota l'A.R.P.A. Piemonte ha richiesto l'adozione da parte dell'Autorità Comunale di provvedimenti nei confronti della proprietà, finalizzati all'esecuzione degli interventi di bonifica delle lastre in eternit di cui trattasi entro dodici mesi dalla valutazione, da parte di ditta autorizzata nel rispetto della normativa vigente, essendo le stesse in stato di conservazione scadente ed essendo stato rilevato un livello medio di esposizione alle fibre di amianto per la popolazione;

Dato atto che ricorrono i presupposti e le ragioni per svolgere con celerità e tempestività il procedimento amministrativo oggetto del presente atto allo scopo di evitare aggravamento della situazione e salvaguardare la salute pubblica;

Dato atto che è scientificamente provato che l'amianto, minerale naturale, a struttura fibrosa, è gravemente nocivo per la salute dell'uomo in quanto l'esposizione alle fibre di amianto, potenzialmente inalabili, è responsabile di patologie gravi ed irreversibili prevalentemente a carico dell'apparato respiratorio;

Richiamata la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n° 241/90 e s.m. e i. prot. n° 959 del 26/05/2016 ;

Richiamata la normativa di settore :

- Legge 27 marzo 1992 n° 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 recante le normative e le metodologie per la valutazione del rischio, la bonifica, il controllo e la manutenzione dei materiali contenenti amianto presenti negli edifici;
- D. Lgvo 17 marzo 1995 n° 114 “Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto;
- la Circolare Ministero Sanità 12 aprile 1995 n° 7, esplicativa del D.M. 06/09/1994 ;

- il decreto del Ministro della Sanità 14 maggio 1996, recante norme e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica di unità prefabbricate, tubazioni e cassoni in cemento amianto;
- il decreto del Ministro della Sanità 20 agosto 1999, concernente l'ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto;
- il decreto legislativo 25 luglio 2006 n° 257, attuativo della Direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione dell'amianto durante il lavoro;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2013, n. 25-6899 ad oggetto "Approvazione delle indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia e resinoide presenti in utenze civili da parte di privati cittadini";

Ritenuto, pertanto che, a fronte di grave, concreto ed attuale pericolo per la salute dei cittadini, si giustifica l'emissione di ordinanza sindacale contingibile ed urgente nei confronti delle proprietà dell'immobile di che trattasi al fine di imporre la bonifica dello stesso intesa come intervento di rimozione;

Vista la Legge Regionale del 14 ottobre 2008 n° 30 "Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto" ;

Visto l'art. 54 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgvo 267/2000 e s.m. e i. ,

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa , ai Signori:

"omissis"

in qualità di proprietari della tettoia sita in Canischio - frazione Sombeila nei pressi del numero civico 20, contraddistinta a catasto al Foglio 9 Particella n. 340, a copertura della quale sono presenti lastre in cemento-amianto (eternit) in stato di conservazione scadente, di provvedere a quanto segue:

- 1) di individuare , entro 3 (tre) mesi dalla notifica della presente Ordinanza , una ditta specializzata iscritta all'Albo Nazionale gestori ambientali nell'apposita categoria , che provveda alla rimozione ed allo smaltimento dei materiali in cemento armato presentando al Servizio Tecnico del Comune di San Colombano Belmonte ed all' A.S.L. TO 4 il progetto di bonifica (piano di lavoro) ;
- 2) di eseguire quanto previsto nel piano di lavoro entro 180 (centottanta) giorni dalla notifica della presente Ordinanza;
- 3) di produrre tutta la documentazione di Legge attestante l'esecuzione degli interventi di bonifica della copertura, intesa come rimozione, da parte di ditta autorizzata nel rispetto della normativa vigente.

La presente Ordinanza sarà trasmessa, oltre che agli Uffici Comunali, anche all'A.S.L. TO 4 Igiene e Sanità Pubblica ed all'Arpa Piemonte – Dipartimento di Ivrea.

L'A.S.L. TO 4 Igiene e Sanità Pubblica e l'A.R.P.A. Piemonte sono incaricate di verificare il rispetto della presente Ordinanza.

In caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel presente atto, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, all'irrogazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria e si procederà con l'esecuzione d'ufficio ai sensi di legge.

Il Responsabile del presente procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m. e i. è l'arch. Alessandra MAZZONE del Servizio Sportello Unico Edilizia del Comune di Canischio, Fraz. Mezzavilla n.7/bis, ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni sullo stato della pratica, prendere visione degli atti e presentare eventuali memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n° 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n° 1199.

IL SINDACO

F.to in originale (Dott. Riccardo Giuseppe ROSA CARDINAL)



COMUNE DI CANISCHIO Città Metropolitana di TORINO

Frazione Mezzavilla 7 Bis – Canischio 10080 (TO)
☎ 0124/659998 – Fax 0124/698480 – P.IVA 01868520014
✉ e-mail: info@comune.canischio.to.it
Posta Elettronica Certificata : canischio@cert.ruparpiemonte.it
Sito internet : www.comune.canischio.to.it

Prot. n. 1345 del 05.08.2016

OGGETTO: **ORDINANZA n° 16 del 05.08.2016**

per RIMOZIONE COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO (ETERNIT) posta su tettoia sita in frazione Sombeila nel Comune di Canischio nei pressi del numero civico 20 e contraddistinta a catasto al Foglio 9 Particella n. 340.

IL SINDACO

Vista la nota dell'A.R.P.A. Piemonte – Dipartimento di Torino – Sede Operativa di Ivrea prot. n° 34388 del 26/04/2016 pervenuta in data 26/04/2016 al prot. n° 745, relativa ad un sopralluogo effettuato in data 29/02/2016 presso la proprietà dei Signori “omissis” in frazione Sombeila nei pressi del numero civico 20, per la verifica della copertura posta su tettoia, dal quale è risultato che la copertura oggetto di accertamento, è costituita da lastre ondulate tipo “eternit” in cemento-amianto in uno stato di conservazione scadente;

Tenuto conto che con la sopra richiamata nota l'A.R.P.A. Piemonte ha richiesto l'adozione da parte dell'Autorità Comunale di provvedimenti nei confronti della proprietà, finalizzati all'esecuzione degli interventi di bonifica delle lastre in eternit di cui trattasi entro dodici mesi dalla valutazione, da parte di ditta autorizzata nel rispetto della normativa vigente, essendo le stesse in stato di conservazione scadente ed essendo stato rilevato un livello medio di esposizione alle fibre di amianto per la popolazione;

Dato atto che ricorrono i presupposti e le ragioni per svolgere con celerità e tempestività il procedimento amministrativo oggetto del presente atto allo scopo di evitare aggravamento della situazione e salvaguardare la salute pubblica;

Dato atto che è scientificamente provato che l'amianto, minerale naturale, a struttura fibrosa, è gravemente nocivo per la salute dell'uomo in quanto l'esposizione alle fibre di amianto, potenzialmente inalabili, è responsabile di patologie gravi ed irreversibili prevalentemente a carico dell'apparato respiratorio;

Richiamata la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n° 241/90 e s.m. e i. prot. n° 959 del 26/05/2016 ;

Richiamata la normativa di settore :

- Legge 27 marzo 1992 n° 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 recante le normative e le metodologie per la valutazione del rischio, la bonifica, il controllo e la manutenzione dei materiali contenenti amianto presenti negli edifici;
- D. Lgvo 17 marzo 1995 n° 114 “Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto;
- la Circolare Ministero Sanità 12 aprile 1995 n° 7, esplicativa del D.M. 06/09/1994 ;

- il decreto del Ministro della Sanità 14 maggio 1996, recante norme e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica di unità prefabbricate, tubazioni e cassoni in cemento amianto;
- il decreto del Ministro della Sanità 20 agosto 1999, concernente l'ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto;
- il decreto legislativo 25 luglio 2006 n° 257, attuativo della Direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione dell'amianto durante il lavoro;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2013, n. 25-6899 ad oggetto "Approvazione delle indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia e resinoide presenti in utenze civili da parte di privati cittadini";

Ritenuto, pertanto che, a fronte di grave, concreto ed attuale pericolo per la salute dei cittadini, si giustifica l'emissione di ordinanza sindacale contingibile ed urgente nei confronti delle proprietà dell'immobile di che trattasi al fine di imporre la bonifica dello stesso intesa come intervento di rimozione;

Vista la Legge Regionale del 14 ottobre 2008 n° 30 "Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto" ;

Visto l'art. 54 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgvo 267/2000 e s.m. e i. ,

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa , ai Signori:

"omissis"

in qualità di proprietari della tettoia sita in Canischio - frazione Sombeila nei pressi del numero civico 20, contraddistinta a catasto al Foglio 9 Particella n. 340, a copertura della quale sono presenti lastre in cemento-amianto (eternit) in stato di conservazione scadente, di provvedere a quanto segue:

- 1) di individuare , entro 3 (tre) mesi dalla notifica della presente Ordinanza , una ditta specializzata iscritta all'Albo Nazionale gestori ambientali nell'apposita categoria , che provveda alla rimozione ed allo smaltimento dei materiali in cemento armato presentando al Servizio Tecnico del Comune di San Colombano Belmonte ed all' A.S.L. TO 4 il progetto di bonifica (piano di lavoro) ;
- 2) di eseguire quanto previsto nel piano di lavoro entro 180 (centottanta) giorni dalla notifica della presente Ordinanza;
- 3) di produrre tutta la documentazione di Legge attestante l'esecuzione degli interventi di bonifica della copertura, intesa come rimozione, da parte di ditta autorizzata nel rispetto della normativa vigente.

La presente Ordinanza sarà trasmessa, oltre che agli Uffici Comunali, anche all'A.S.L. TO 4 Igiene e Sanità Pubblica ed all'Arpa Piemonte – Dipartimento di Ivrea.

L'A.S.L. TO 4 Igiene e Sanità Pubblica e l'A.R.P.A. Piemonte sono incaricate di verificare il rispetto della presente Ordinanza.

In caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel presente atto, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, all'irrogazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria e si procederà con l'esecuzione d'ufficio ai sensi di legge.

Il Responsabile del presente procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m. e i. è l'arch. Alessandra MAZZONE del Servizio Sportello Unico Edilizia del Comune di Canischio, Fraz. Mezzavilla n.7/bis, ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni sullo stato della pratica, prendere visione degli atti e presentare eventuali memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n° 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n° 1199.

IL SINDACO

F.to in originale (Dott. Riccardo Giuseppe ROSA CARDINAL)